



**Data di pubblicazione:** 25/10/2018

**Nome allegato:** *Scheda dati lavori RDO.pdf*

**CIG:** 7633534F85;

**Nome procedura:** *Struttura ex ENAM di Loriga-Lavori di adeguamento della centrale termica. D.P. INPS di Cosenza, piazza Loreto 22/A. Lavori di sostituzione gruppo pompe antincendio*

INPS  
DIREZIONE REGIONALE CALABRIA  
COORDINAMENTO TECNICO EDILIZIO

LAVORI: - Struttura ex ENAM di Loricca.  
Lavori di adeguamento della centrale termica.  
- Direzione provinciale INPS di Cosenza, piazza Loreto 22/A.  
Lavori di sostituzione del gruppo pompe antincendio.

CIG 7633534F85  
CUP F45H18000830005

#### INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

- Possono partecipare alla gara gli operatori economici con categoria dei lavori OS28. Gli operatori economici con categoria OG11 possono partecipare alla gara previa abilitazione al bando per la categoria OS28 rilasciata dal MEPA.
- L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza da interferenza ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta ad € 59.832,00.
- Gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso ammontano ad euro 800,00.
- L'importo dell'appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza da interferenza, soggetto a ribasso ammonta ad euro 59.032,00.
- Il termine di esecuzione dei lavori è di 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
- E' obbligatorio il sopralluogo da parte degli operatori economici che intendono partecipare alla gara, al termine del quale sarà rilasciato l'attestato. Il sopralluogo deve essere richiesto tramite il portale della RDO sul MEPA al link "comunicazioni alla stazione appaltante" con obbligo di segnalare nella richiesta contatto telefonico.  
**Il termine per la richiesta del sopralluogo è il 21/11/2018** .
- I concorrenti devono allegare all'offerta il DGUE - Documento di gara unico europeo – art. 85 del D.lgs. n. 50/2016.
- I concorrenti devono allegare all'offerta una relazione con la specifica dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Deve essere compilato l'Allegato 1-bis "Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori".

**L'importo da indicare nell'offerta economica generata dal MEPA deve essere quello indicato con "Importo complessivo A" nell'Allegato 1-Bis, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. In caso di discordanza farà fede l'importo indicato nell'Allegato 1-Bis.**

- Deve essere resa la dichiarazione di cui all'Allegato 2.
- Deve essere resa la dichiarazione di cui all'Allegato 3.
- All'offerta deve essere allegata una relazione tecnica dettagliata, firmata dall'appaltatore, con la specifica delle caratteristiche costruttive e tecniche dei componenti e materiali che si intendono installare, con l'indicazione per ciascuno della ditta produttrice, del tipo e del modello, allegando altresì per i componenti principali le schede tecniche e i dépliant illustrativi.
- Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, compresi gli oneri per la sicurezza, ed esclusi gli oneri fiscali sono i seguenti:

lavorazione	categoria	qualificazione obbligatoria [SI/NO]	importo [euro]	%	indicazioni speciali ai fini della gara		
					prevalente o scorporabile	subappaltabile [SI/NO]	Superspecialistica [SI/NO]
Lavori impianti termici	OS28	SI	30.130,000	51,0	prevalente	SI	NO
Lavori impianti idraulici	OS3	SI	17.622,00	29,9	scorporabile	SI	NO
Lavori impianti elettrici	OS30	SI	11.280,00	19,1	scorporabile	SI	SI
sommano			<b>59.032,00</b>	100,0			
Oneri per la sicurezza da interferenza			800,00				
Totale			<b>59.832,00</b>				

Essendo l'importo dei lavori relativi alla categoria prevalente OS28 inferiore a 150.000,00 € non è obbligatoria alcuna categoria di qualificazione. Pertanto, gli operatori economici per partecipare alla presente procedura devono essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico - organizzativo come previsti dall'art. 90, comma 1D.P.R. n. 207/2010. Tuttavia, il possesso di attestazione SOA OS28 è comunque valido come attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione.

E' fatta salva la possibilità di ricorrere ad associazione temporanea di tipo verticale.

**E' presente una categoria specializzata SIOS(OS30), oltre alla prevalente.**

Atteso che l'importo della scorporabile SIOS supera il 10% del totale dei lavori, ai sensi degli artt. 89, comma 11, 105, comma 5, del codice, e del d.m. 248/2016, **non è ammesso l'avvalimento e il subappalto non può superare il 30% dell'importo della singola categoria.**

Si evidenzia che per la realizzazione delle opere di categorie superspecializzate, che non potranno essere subappaltate oltre il 30%: l'appaltatore, anche se privo della qualificazione relativa a una categoria superspecializzata prevista dal bando, la potrà eseguire se ne è ha la capacità. **In caso contrario si troverà obbligato a costituire un'ATI verticale.**

#### **Offerte irregolari e soccorso istruttorio.**

1. Nella presente fase della procedura concorsuale attuata su MePa l'operatore economico risulta già abilitato e per la sua abilitazione è già valso quanto indicato come soccorso istruttorio nel paragrafo 3 parte B ultimo capoverso del Capitolato d'onori Consip.

2. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dell'Allegato A /DGUE, relativi all'ammissione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83, comma 9 del Codice.

3. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

4. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento (ove necessari), può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

5. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

6. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

7. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

8. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

9. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della

stessa.

10. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'Amministrazione Digitale" (nel prosieguo, più brevemente indicato come «CAD»).

Il Responsabile del Procedimento  
ing. Francesco Iiritano